

Tribunale di Catanzaro, decreto 5 marzo 2013.
Estensore Maria Pia De Lorenzo.

IL GIUDICE TUTELARE

Rilevato che:

con l'istanza depositata in data 01/01/2013 e successiva integrazione del 25/01/2013 C (con l'avv. ..), in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore, D, nata a ... il ... 1998, rappresentava che in data 05/01/2013 la figlia, infrasedicenne, aveva dato alla luce un bambino;

la ricorrente deduceva che, ai sensi della circolare n. 33 del 27 dicembre 2012, modificativa del 5° comma dell'art. 250 c.c., era ora prevista, la possibilità, prima negata, per i minori infrasedicenni di riconoscere i figli in presenza di un'autorizzazione giudiziaria; chiedeva, quindi, al Tribunale di Catanzaro di voler emettere il provvedimento autorizzativo da presentare all'ufficiale giudiziario ed effettuare il riconoscimento;

fissata l'udienza di comparizione della ricorrente e della minore e trasmessi gli atti al pubblico ministero, che apponeva il visto, venivano sentite tanto C tanto D; il Giudice riservava la decisione;

Ritenuto che:

la legge 10.12.2012 n° 219 , G.U. 17.12.2012 ha modificato l'ultimo comma dell'art. 250 c.c. nel senso di aggiungere alla frase "il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età", le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio»;

la ratio della norma, nella sua originaria formulazione, era ritenuta da buona parte della dottrina del tutto distonica con il dettato costituzionale, enucleato nell'art. 30 Cost., nella misura in cui impediva l'instaurazione di un valido rapporto di filiazione giuridicamente rilevante solo perché il genitore non aveva compiuto ancora i sedici anni;

nel precedente quadro normativo veniva pregiudicata la possibilità per il figlio di godere dello status che gli sarebbe proprio e principalmente godere dei relativi diritti sulla base di una non sicura ed effettiva incapacità del genitore di attendere al proprio ruolo, sul

presupposto di una valutazione compiuta in astratto dal legislatore che aveva ritenuto tutti gli infrasedicenni non in grado di assumere gli oneri e i doveri che dal rapporto genitoriale derivano;

il temperamento al divieto, introdotto dalla novella legislativa, impone al giudice, investito della richiesta, un sindacato da svolgersi caso per caso per accertare principalmente la 'capacità' del genitore infrasedicenne e, quindi, la consapevolezza di questi dell'importanza e della complessità del ruolo genitoriale, con il suo naturale bagaglio di doveri ed oneri;

quanto al problema relativo all'individuazione del giudice competente ad autorizzare il riconoscimento, se debba essere il Tribunale o il Giudice Tutelare, nel silenzio della norma, ritiene questo giudicante, per varie ragioni, la sussistenza della competenza del Giudice Tutelare;

innanzitutto, anche in altre occasioni¹ la legge ha attribuito al Giudice Tutelare il potere di accertamento della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l'idoneità al compimento di determinati atti;

può inoltre deporre per una tale opzione la particolare snellezza e deformalizzazione dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare, che assicurano di norma una particolare celerità nella decisione e si presentano, pertanto, del tutto idonei alle esigenze di speditezza che simili casi richiedono;

ancora può sottolinearsi la circostanza che il provvedimento nel caso di specie richiesto all'Autorità Giudiziaria non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuovere un limite posto dall'ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l'accertamento

¹ Potrebbe a titolo di mero esempio citarsi, la disciplina in materia di amministrazione di sostegno, che prevede l'intervento del giudice tutelare per l'accertamento, anche su ricorso dell'interessato, dell'impossibilità di costui di provvedere ai propri interessi, sulla base di una valutazione spesso slegata da approfondimenti medico legali, ma condotta nella maggior parte dei casi su una lettura realistica delle potenzialità dell'individuo, calata nella concreta realtà in cui questi vive e della adeguatezza delle sue personali risorse agli ostacoli e difficoltà quotidiane che gli si offrono;

in concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore;
infine, può valorizzarsi, in virtù dei compiti che la legge gli attribuisce di volta in volta, la posizione centrale assunta dal Giudice Tutelare nell'ordinamento in tema di protezione dei minori di età e delle persone incapaci o comunque prive di autonomia, tanto nel corpo del codice civile tanto nelle leggi speciali;
passando al caso in esame, la relazione dell'assistente sociale dell'Asp di Catanzaro che ha valorizzato principalmente il senso di responsabilità con il quale la minore ha affrontato e superato innanzitutto il problema della comunicazione ai genitori della notizia dello stato di gravidanza e, successivamente, ha verificato la maturità e la rapidità con la quale quest'ultima si è calata nel proprio ruolo genitoriale, fornendo le necessarie cure parentali e accettando le fisiologiche compressioni dei propri spazi e della propria autonomia dovute alla necessità di privilegiare l'interesse di un nuovo soggetto completamente dipendente;
l'esame diretto della minore condotto da questo giudicante, ha poi confermato il quadro già delineato dalla relazione della struttura sanitaria, valorizzando la sostanziale autonomia della decisione presa, scevra da condizionamenti familiari o culturali;
la minore ha dimostrato una notevole consapevolezza del proprio ruolo e della propria condizione progettando, con riguardo al prossimo futuro, un quadro del tutto compatibile con gli interessi della prole, preferendo sospendere gli studi per il periodo necessario a garantire l'accudimento del figlio nei primi mesi di vita con l'obiettivo di riprenderli subito dopo;
quanto al futuro interesse del figlio, deve inoltre evidenziarsi la volontà espressa dalla minore di perseguire l'obiettivo di una propria indipendenza economica, attraverso il conseguimento di un diploma e l'apprendimento di un mestiere, considerato da questa un reale veicolo per una rapido inserimento nel mondo del lavoro;
appare elemento completamente favorevole all'instaurazione di un legame giuridico fra la minore e il proprio figlio anche l'inclusione nei rapporti di parentela facenti capo al nucleo familiare di provenienza della minore, attesa

l'emersione, con confortante chiarezza, dell'esistenza di una solida rete di solidarietà familiare fra quest'ultima e i propri genitori, che, pur separati giudizialmente, hanno mostrato, grazie a questo specifico evento di poter interpretare un nuova declinazione del concetto di unità familiare e hanno dato plurime assicurazioni alla figlia, e quindi alla sua prole, di fornire un sostegno incondizionato nei primi anni di vita del bambino e fino al momento in cui la madre non sarà in grado di essere autonoma economicamente;
alla luce delle circostanze di fatto e delle riflessioni sopra tratteggiate, può dirsi che lo stabilire un legame genitoriale sin da subito con la propria madre, benché infrasedicenne, possa costituire per il figlio un dato del tutto vantaggioso, sinteticamente in considerazione della maturità e della predisposizione alla genitorialità da questa dimostrata e del sostegno parentale garantito dalla famiglia d'origine;

PQM

Visto l'art. 250 c.c.

Autorizza D nata a ... il ... 1998 a riconoscere come proprio figlio il neonato di sesso maschile da lei partorito in Catanzaro il 5 gennaio 2013.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 741, II comma c.p.c..

Si comunichi all'istante e al PM Catanzaro, 5.3.2013.

IL GIUDICE TUTELARE
(dr Maria Pia De Lorenzo)

*